



CITTÀ DI BIELLA
(Provincia di Biella)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE
PUNTUALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 29/11/2021.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 – Modifica del servizio per le utenze domestiche.....	7
Art. 4 – Presupposto per l’applicazione del tributo.....	7
Art. 5 – Esclusione per usi particolari o inidoneità a produrre rifiuti.....	7
Art. 6 – Esclusione dall’obbligo di conferimento.....	9
Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	9
Art. 8 – Superficie degli immobili.....	10
Art. 9 – Costo di gestione.....	11
Art. 10 – Determinazione della tariffa.....	11
Art. 11 – Articolazione della tariffa.....	12
Art. 12 – Periodi di applicazione del tributo.....	12
Art. 13 – Tariffa per le utenze domestiche.....	13
Art. 14 – Occupanti le utenze domestiche.....	13
Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche.....	14
Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche.....	14
Art. 17 – Modalità di commisurazione individuale della parte variabile.....	15
Art. 18 – Tributo giornaliero.....	17
Art. 19 – Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche.....	17
Art. 20 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	18
Art. 21 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.....	19
Art. 22 – Obblighi di comunicazione per l’uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....	19
Art. 23 – Riduzioni per avvio a riciclo.....	20
Art. 24 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	21
Art. 25 – Agevolazioni.....	21
Art. 26 – Corresponsione per la raccolta della frazione verde dei rifiuti.....	22
Art. 27 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	22
Art. 28 – Obbligo di dichiarazione.....	22
Art. 29 – Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	23

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

Art. 30 – Riscossione.....	24
Art. 31 – Versamenti.....	24
Art. 32 – Rimborsi.....	24
Art. 33 – Rateizzazione dei pagamenti.....	25
Art. 34 – Tributo provinciale.....	26
Art. 35 – Entrata in vigore e prima applicazione.....	26
Art. 36 – Disposizioni relative al trattamento dei dati.....	26
Art. 37 – Disposizioni transitorie e finali.....	26
ALLEGATO 1.....	27
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	27
Ripartizione delle quantità di rifiuti fra diverse utenze domestiche (raccolta con contenitore condominiale)	27
ALLEGATO 2.....	29
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	29
ALLEGATO 3.....	31
Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza.....	31
ALLEGATO 4.....	32
Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.....	32
Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche in immobili condominiali (n. utenze pari o superiori a 12).....	32
ALLEGATO 5.....	33
Riduzioni per particolari tipologie di utenze domestiche di cui all’art. 19, commi 5 e 7.....	33

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione nella Città di Biella della tassa sui rifiuti (TARI), con commisurazione puntuale, relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, comprensiva dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Il servizio è svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 – Definizioni

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale), dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; la definizione e classificazione dei rifiuti urbani è contenuta nell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall'articolo 184, comma 2, mentre la definizione di rifiuti speciali è contenuta nell'articolo 184, comma 3, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 - b) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - f) **soggetto gestore**: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

- g) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- h) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- i) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (nello specifico, imballaggi in vetro – acciaio – alluminio) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- l) **spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico;
- m) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale indicate in modo non esaustivo all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- n) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, indicate in modo non esaustivo nell'allegato B della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- o) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- p) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- q) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- r) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- s) **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- t) **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

v) **rifiuto secco riciclabile:** rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

z) **rifiuto secco non riciclabile:** rifiuto non biodegradabile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

aa) **utente:** chiunque occupi, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;

bb) **utenze:** locali o aree scoperte operative non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti, centri commerciali integrati o di multiproprietà; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;

cc) **utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;

dd) **monutenza:** utenza domestica occupante una casa singola o stabili con numero di utenze domestiche di norma, anche in considerazione del contesto ambientale e urbanistico, pari o inferiori a 12;

ee) **pluriutenza:** utenza domestica occupante stabili con numero di utenze domestiche pari o superiori a 13;

ff) **utenze non domestiche:** le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;

gg) **locali:** strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su ogni lato verso l'esterno anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

hh) **aree scoperte:** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

ii) **sportello per utenti:** ufficio predisposto ed attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche di apertura, chiusura, variazione riferite all'utenza, ritira e/o consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;

ll) **tariffa:** è la tariffa corrisposta dall'utente per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. È composta da una parte fissa e da una parte variabile;

mm) **parte fissa della tariffa:** è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

nn) **parte variabile della tariffa:** comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

4. Per le ulteriori definizioni non riportate al precedente comma, si rimanda all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Art. 3 – Modifica del servizio per le utenze domestiche

1. Fermo restando il parere favorevole del gestore del servizio di raccolta rifiuti e considerate le condizioni urbanistiche, di viabilità e logistiche, qualora la produzione di rifiuti indifferenziati da parte di una pluriutenza ecceda il valore di 0,50 kg pro capite/giorno, valutata su base annua, le utenze dello stabile potranno essere considerate monoutenze e di conseguenza potrà essere assegnato alle singole utenze il contenitore necessario alla raccolta del rifiuto indifferenziato, con esposizione a piano stradale nel giorno di raccolta.

Art. 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, per i locali ad uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva al servizio di rete dell'energia elettrica o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di attrezzature o arredi, oppure con un'utenza attiva al servizio di rete dell'energia elettrica o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi, anche tramite l'invio di comunicazioni equipollenti (es. DIA o SCIA)

Art. 5 – Esclusione per usi particolari o inidoneità a produrre rifiuti

1 Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Non rientrano pertanto, a titolo esemplificativo:

a) i locali di utenze domestiche privi di utenze attive del servizio di rete di energia elettrica e non arredati. I locali relativi ad utenze non domestiche devono essere privi di attrezzature e arredi, devono essere altresì sprovvisti di utenze attive al servizio di rete dell'energia elettrica e comunque, in essi non deve essere ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività, anche tramite l'invio di comunicazioni equipollenti (es. DIA o SCIA);

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

- b) i locali non praticabili o interclusi, non accessibili direttamente dall'abitazione o non abitabili (quali ad es. le superfici coperte di altezza pari o inferiore a metri 1,50; solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi);
- c) i locali vuoti, chiusi e inutilizzabili, a condizione che tale circostanza sia riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione probatoria;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali cabine di verniciatura, locali tintometri, depuratori, vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- e) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, ed i locali per i quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- f) i locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- g) archivi storici;
- h) area di produzione falegnamerie, segherie, ecc. con ciclo continuo di lavorazione dall'aspirazione al riscaldamento senza smaltimento degli scarti della lavorazione;
- i) locali adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- l) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- m) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- n) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- o) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste esclusivamente l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo per inidoneità alla produzione di rifiuti verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

4. Non sono soggetti al tributo i locali di immobili di proprietà comunale adibiti a pubblico servizio. Sono escluse dalla parte variabile della tariffa, altresì, i rifiuti prodotti nelle aree scoperte pertinenziali o accessorie aperte al pubblico, quali beni d'interesse collettivo e comunitario, assimilabili ai parchi cittadini, previa presentazione di giusta dichiarazione rilasciata dall'utente che è altresì obbligato a comunicare il venir meno delle condizioni per l'esclusione.

5. Non sono soggetti al tributo le manifestazioni e gli eventi temporanei condotti in luoghi all'aperto ritenuti di particolare interesse pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, non aventi scopo di lucro o carattere commerciale. In considerazione della specifica tipologia di attività, qualora il pagamento sia dovuto, la tariffa è comunque computata solo per la parte variabile.

Art. 6 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 2, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette al tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Sono invece soggetti al tributo i locali commerciali ed amministrativi dell'Azienda agricola con una superficie minima computata pari a 10 mq con categoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, A3;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività nelle quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (al netto di uffici, servizi, spogliatoi, magazzini, ed altre superfici oggetto di tassazione) una percentuale di abbattimento del 50%.

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (fermo restando quanto previsto al comma 3 in ordine ai casi di impossibilità di determinare esattamente tali superfici);
 - b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché il mancato ritiro dei contenitori o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, che viene comunque applicato per la presenza dei presupposti.
6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie utilizzata a tal scopo. Alla superficie utilizzata per l'attività economica o professionale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore od il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo per tutti i locali e le aree scoperte operative.
8. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento del tributo per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al soggetto gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo, a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori.
9. Il soggetto responsabile di cui ai commi precedenti è tenuto a presentare, nei termini previsti dal presente regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
10. Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Art. 8 – Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza massima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 9 – Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti e approvati dalle Autorità competenti, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 10 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo è commisurato ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è determinato secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione della TARI con commisurazione puntuale, il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

3. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono determinate, sulla base del piano finanziario approvato e validato dalle Autorità competenti, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato per l'anno precedente.

Art. 11 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei servizi forniti ed in relazione all'incidenza della quantità di rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

Art. 12 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare al soggetto gestore l'inizio o la variazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro il 30 giugno dell'anno successivo al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal soggetto gestore.
3. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, gli stessi soggetti o i loro familiari, conviventi o incaricati, devono presentare, altresì, al soggetto gestore, la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione. Detta cessazione avrà decorrenza dalla data di riconsegna del contenitore assegnato. In caso di smarrimento o furto di detto contenitore la cessazione sarà considerata valida previa opportuna denuncia al soggetto gestore da parte dell'utente con decorrenza dalla data della denuncia medesima. La cessazione del servizio deve essere corredata da opportuna documentazione comprovante l'effettiva dismissione dei locali e delle aree (bolletta chiusura utenza dell'energia elettrica, atto di vendita, cessazione contratto d'affitto, subentro di altro utente, ecc.). In caso di omessa denuncia di cessazione, la stessa può avvenire anche a cura del soggetto gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio cessazione di servizio a rete, subentri, decessi); la tariffa sarà applicata d'ufficio sino alla fine dell'anno solare in cui la cessazione è avvenuta.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini vigenti, l'obbligazione tributaria non sussiste per le annualità successive alla cessazione dell'occupazione, se l'utente che

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tributaria sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 13 – Tariffa per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche la parte fissa è commisurata in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo le modalità riportate nell'allegato 1 al presente regolamento
2. Per le utenze domestiche la parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 1 al presente regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate nell'allegato 3 al presente regolamento.
3. Ciascuna utenza di cui al presente regolamento, in ragione del presupposto di occupazione, possesso o detenzione dei locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa, anche in presenza di diniego al ritiro dei contenitori deputati alla raccolta dei rifiuti.

Art. 14 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente per le fattispecie di cui ai successivi commi. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestati all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del tributo, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. La variazione troverà applicazione dal mese solare successivo alla data di presentazione della richiesta di variazione numero occupanti, con validità per l'anno in corso; per le annualità successive alla prima, la richiesta dovrà essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, e in caso di abitazioni di proprietà tenute a disposizione per i propri usi o per quelli dei propri familiari, il numero degli occupanti viene stabilito in due unità. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica che non ha nel Comune utenze abitative o se esse non costituiscono pertinenza di altre unità abitative.
4. Per le unità abitative di soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari e non locate o

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. I bed & breakfast e gli affittacamere ove l'attività si svolge in modo occasionale e senza Partita IVA, si considerano utenze domestiche ed il numero degli occupanti è stabilito in due unità.
7. Il numero degli occupanti relativi alle utenze domestiche è quello rilevato al momento della deliberazione di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, stabiliti da apposito provvedimento del Consiglio Comunale.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è commisurata alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento, applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'allegato 2 al presente regolamento.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fatte salve eventuali suddivisioni stabilite nel provvedimento di approvazione delle tariffe.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui al comma 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

6. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza che occupa i locali o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione, per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata si considera l'ottanta per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138; qualora ciò non sia possibile, si procederà con modalità di presunzione, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione.

Art. 17 – Modalità di commisurazione individuale della parte variabile.

1. Il soggetto gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte. Nella determinazione della parte variabile della tariffa si tiene conto, anche, delle dichiarazioni rilasciate dal contribuente, giusto quanto riportato nel precedente articolo 5, comma 4, secondo capoverso.

2. La commisurazione della quantità di rifiuto secco non riciclabile conferita dalla singola utenza avviene secondo le modalità tecniche riportate nell'allegato 3 al presente regolamento.

3. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi, così come previsto dal comma 5.

4. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'allegato 3, potrà essere associato un peso minimo del rifiuto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come approvato dal gestore del servizio e concordato con l'Amministrazione comunale.

5. Ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa per le monoutenze (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile) nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:

a) per le utenze domestiche: un quantitativo minimo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	250
2	350
3	500

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

4	600
5	750
≥ 6	850

a bis) È individuato per le pluriutenze un valore minimo pari a a 0,10 kg pro capite / giorno, sotto il quale è comunque computato tale valore ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa.

a ter) È individuato per le pluriutenze un valore massimo pari a 0,50 kg pro capite / giorno, sopra il quale è comunque computato tale valore ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa.

b) **per le utenze non domestiche:** un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione con un quantitativo di chilogrammi minimo corrispondente a 250 litri;

c) nel caso di utenza senza contenitore, eccezione concordata con il gestore del servizio per utilizzo poco frequente dei locali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento:

i. per le utenze domestiche: i minimi indicati alla precedente tabella a);

ii. per le utenze non domestiche: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 5 svuotamenti/anno di un contenitore da 50 litri.

6) Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla fine dell'anno solare di riferimento, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.

7) Per le monoutenze domestiche tenute a disposizione da nuclei famigliari residenti all'estero, per le monoutenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari e per le cantine/autorimesse e simili (articolo 14, comma 3, ultimo capoverso) non si applicano i minimi previsti dal precedente comma 5, lettera a), computando gli effettivi svuotamenti registrati nell'anno solare di riferimento. Nel caso di pluriutenze si applica una riduzione sulla parte variabile dell'ottanta per cento.

8) Fatte salve eventuali sanzioni di cui alla vigente normativa, agli utenti che abbiano rifiutato la consegna del contenitore per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile, la tariffa annuale verrà determinata attribuendo:

a) **alle utenze domestiche:** una produzione di rifiuto secco non riciclabile pari a 50 litri/settimana in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti;

b) **alle utenze non domestiche:** un numero di 52 svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento una produzione di rifiuto secco non riciclabile pari a 50 litri/settimana.

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

c) **per le utenze soggette ad applicazione del tributo giornaliero** (articolo 18 del presente regolamento) e **per le utenze mercatali con concessione**: applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 18 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Fanno eccezione le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplinate dal "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", approvato con deliberazione del C. C. n. 105 del 21 dicembre 2020;
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale del tributo relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (riciclo), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 19 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 20.
6. Il tributo giornaliero riguardante case viaggianti e simili è determinato nella misura di 1/365 della tariffa per utenze domestiche sulla base del numero di occupanti ovvero, in mancanza, della tariffa annua prevista per la categoria 4 (campeggi) per ogni giorno di occupazione. Sono esclusi i mezzi che stazionano in aree sosta attrezzate a pagamento o in quelle libere per non più di 48 ore.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 19 – Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo nel territorio comunale del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile; alle utenze domestiche che effettuano la triturazione della frazione organica dei rifiuti urbani si applica una riduzione del 10% sulla parte variabile.

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La pratica del compostaggio potrà essere verificata con visita a domicilio dal soggetto gestore.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo annuo è dovuto in misura ridotta di due terzi.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, per le utenze domestiche all'interno del cui nucleo familiare siano presenti persone affette da patologia cronica certificata dall'Azienda Sanitaria Locale che preveda l'assegnazione di ausili sanitari che incrementano sensibilmente la quota di rifiuti indifferenziata (pannoloni, traverse, ecc.), secondo le modalità di cui all'allegato 5.
6. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 5 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di copia della prescrizione medica (o altro idoneo documento emesso dalla competente Azienda Sanitaria Locale), ed ha effetto a decorrere dall'annualità tariffaria di presentazione della richiesta, sulla base delle risultanze della certificazione sanitaria prodotta. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il soggetto competente provvede al recupero della tariffa.
7. La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, per le utenze non domestiche di cui alla categoria "case di cura e riposo", con effetto dall'annualità tariffaria di presentazione della richiesta e sulla base della presenza media annua di persone affette da patologia cronica, secondo le modalità di cui all'allegato 5, punto 1.
8. La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, nella misura del 30% per le utenze non domestiche di cui alla categoria 01 "scuole" la cui attività comporta la produzione di pannolini.
9. La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, per le utenze domestiche all'interno del cui nucleo familiare siano presenti uno o più bambini di età compresa tra 0 e 2 anni secondo le modalità di cui all'allegato 5.
10. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 9 è applicata automaticamente a favore dei soggetti interessati, ed ha effetto a decorrere dall'annualità tariffaria in corso. La riduzione decade al compimento del secondo anno di età del bambino.

Art. 20 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Il tributo si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 21 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 22 – Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune e al Soggetto affidatario del servizio pubblico dell'ambito gestionale di riferimento (cosiddetto gestore) via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30 giugno dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di che trattasi, la comunicazione al Comune ed al gestore, mediante PEC, va effettuata entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima, e comunque non oltre il 30 dicembre dello stesso anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con il/i quale/i è stato stipulato apposito contratto. Alla

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

5. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al Comune ed al Gestore, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.

6. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune ed al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti e coerenti con il volume di attività svolta, allegando attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

7. Il Comune, anche per il tramite del Gestore, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 23 – Riduzioni per avvio a riciclo

1. Il tributo dovuto dalle utenze non domestiche è ridotto a consuntivo attraverso l'abbattimento della quota variabile, in proporzione alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente destinata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria, così come individuati dalla deliberazione di approvazione delle tariffe. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50 per cento della quota variabile.

2. Per “riciclo” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 marzo dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 24 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, fatto salvo il caso in cui il Comune intervenga con provvedimenti contingibili ed urgenti.

2. La parte variabile della tariffa è ridotta al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a metri 500 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.

Art. 25 – Agevolazioni

1. Il Comune, relativamente alle utenze domestiche, a beneficio di quei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico (intendendosi per tali quelli in possesso di un reddito ISEE inferiore al minimo alimentare stabilito dal Regolamento Comunale dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali e composti da oltre cinque componenti), può sostituirsi agli utenti nel pagamento totale o parziale della TARI.

2. La domanda per ottenere la sostituzione del pagamento della TARI deve essere presentata tassativamente entro il 30 settembre di ogni anno dal contribuente interessato, munita dell’attestazione ISEE e da dichiarazione circa il numero dei componenti facenti parte del nucleo familiare.

3. Il Comune provvederà alla copertura finanziaria nei limiti di un apposito fondo all’uopo costituito nel suo bilancio. Qualora il fondo sia insufficiente per la sostituzione nel pagamento del tributo, la ripartizione del fondo avverrà in parti uguali agli aventi diritto.

4. In presenza di attività di auto recupero relativa alle utenze non domestiche, è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15% a decorrere dalla data della richiesta da presentare all’Ufficio preposto. Per auto-recupero si intende l’attività realizzata in presenza di specifica documentazione che ne provi l’effettività ed autorizzata, ai sensi del decreto legislativo 5

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

febbraio 1997, n. 22, dall'Amministrazione competente, effettuato mediante appositi macchinari il cui prodotto è utilizzato per riscaldamento o per essere rivenduto ad altre ditte.

Art. 26 – Corresponsione per la raccolta della frazione verde dei rifiuti

1. Per la raccolta della frazione verde dei rifiuti urbani è prevista apposita tariffa, determinata nel piano finanziario da applicarsi per anno solare e ad ogni ritiro a partire dal terzo;
2. La tariffa di cui al presente articolo sarà computata a consuntivo.

Art. 27 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate

Art. 28 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione dello stesso e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, o proprietari con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il trenta Giugno dell'anno successivo rispetto al verificarsi della circostanza che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati. In caso di cessazione, e qualora il contenitore per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile sia stato affidato alla singola utenza, la cessazione avrà decorrenza dalla data di riconsegna del contenitore al gestore del servizio.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, il numero dell'interno, se esistente, ed i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata agli uffici preposti o è spedita per posta tramite raccomandata o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione a

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

mezzo posta fa fede la data di ricezione al protocollo. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune ed il gestore del servizio provvederanno a disciplinare le modalità di compilazione on line.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30 – Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e per tributo provinciale, i termini e le modalità di pagamento. Nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce il numero di rate e relativa scadenza, con un minimo di due rate annuali e consentendo il pagamento anche in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento delle rate è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1994, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni del tributo in corso d'anno potranno essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C., un sollecito senza sanzioni con un termine di trenta giorni per adempiere e, decorso inutilmente tale termine, un avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per omesso o insufficiente pagamento, con irrogazione della sanzione del 30 per cento prevista all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 31 – Versamenti

1. Per gli importi minimi dei versamenti si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento delle entrate comunali.

Art. 32 – Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi in misura pari al tasso legale, così come previsto nel vigente Regolamento delle Entrate comunali, con maturazione giornaliera dalla data dell'eseguito versamento.

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

4. Per gli importi minimi si fa riferimento a quanto previsto dal citato regolamento delle Entrate comunali.

Art. 33 – Rateizzazione dei pagamenti

1. Il contribuente che versi in condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà può presentare apposita istanza al Funzionario responsabile del tributo per richiedere la rateizzazione degli importi dovuti, in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata, di seguito indicate:

- a) fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,01 ad € 500,00: fino a quattro rate mensili;
- c) da € 500,01 ad € 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- d) da € 3.000,01 ad € 6.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- e) da € 6.000,01: fino a trentasei rate mensili

2. Al fine di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà il contribuente, per le rateazioni di durata massima fino a 12 mesi dovrà presentare un'autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000 e s.m.i. attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute; l'Ufficio si riserva di effettuare le verifiche circa la veridicità dell'autocertificazione; per le rateazioni di durata superiore ai 12 mesi dovrà allegare all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione la seguente documentazione:

- a) per le persone fisiche/imprese individuali /società semplici: la certificazione ISEE, che non dovrà superare l'ammontare di euro 9.360,00. Per le imprese individuali la certificazione è riferita al soggetto titolare dell'impresa, per le società semplici la certificazione è riferita ai soci;
- b) per le società diverse da quelle semplici, associazioni, fondazioni ed altri Enti: documentazione di bilancio e altra documentazione idonea a dimostrare la propria situazione di obiettiva difficoltà economica, attestata dal professionista incaricato, in particolare prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità: (importo liquidità corrente + importo liquidità differita) / passività correnti, che dovrà essere inferiore a 1.

3. In ogni caso il contribuente può presentare qualsiasi altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso della temporanea situazione di difficoltà economica.

4. La dilazione del pagamento verrà concessa, previa verifica dell'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni, applicando il saggio di interesse pari a quello legale vigente alla data di presentazione dell'istanza; le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

5. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato ed il debito residuo sarà tempestivamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

Art. 34 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2020.

Art. 35 – Entrata in vigore e prima applicazione

- 1) Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- 2) Alla data di entrata in vigore della TARI con misurazione puntuale disciplinata dal presente Regolamento, è soppressa l'applicazione della previgente TARIP.
- 3) Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 36 – Disposizioni relative al trattamento dei dati

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 2) È autorizzata a favore del soggetto gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune di Biella per le sole finalità inerenti alla gestione del tributo e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il soggetto gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 37 – Disposizioni transitorie e finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

ALLEGATO 1

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

PARTE FISSA

La parte fissa, commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd_{(n)} = \frac{Cf}{\sum_n N_{(n)} \cdot Ka_{(n)}} \cdot Ka_{(n)}$$

dove:

$TFd_{(n)}$ = parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

$N_{(n)}$ = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

$Ka_{(n)}$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4 del presente regolamento.

PARTE VARIABILE

La parte variabile è determinata, secondo quanto previsto all'art. 13 del presente regolamento.

$$TvD = QuvD \cdot qD$$

con

$$QuvD = \frac{CtvD}{QtotD}$$

dove:

TvD = tariffa variabile per utenza domestica (€);

$QuvD$ = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

qD = quantità di frazione di rifiuto secco non riciclabile prodotta dall'utenza domestica nel periodo(kg);

$CtvD$ = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche (€);

$QtotD$ = quantità totale di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso le utenze domestiche (kg).

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

Ripartizione delle quantità di rifiuti fra diverse utenze domestiche (raccolta con contenitore condominiale)

$$q_{(n)} = \frac{Q_{tot}}{\sum_n N_{(n)} \cdot Kb_{(n)}} \cdot Kb_{(n)}$$

dove:

$q_{(n)}$ = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo considerato

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo)

$N_{(n)}$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare

$Kb_{(n)}$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 del presente regolamento

ALLEGATO 2

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

PARTE FISSA

La parte fissa è determinata, secondo quanto previsto all'art.15 comma 1 del presente regolamento

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

con

$$Qapf = \frac{Ctapf}{\sum ap Stot(ap)} \cdot Kc(ap)$$

dove:

$TFnd(ap, Sap)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Qapf$ = Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$Ctapf$ = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$Stot(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

$Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

PARTE VARIABILE

La parte variabile è determinata, per le utenze di cui all'art. 15 comma 2 del presente regolamento:

$$TvNd = QuvNd \cdot qNd$$

con

$$QuvNd = \frac{CtvNd}{QtotNd}$$

dove:

$TvNd$ = tariffa variabile per utenza non domestica (€);

$QuvNd$ = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

qNd = quantità di frazione di rifiuto prodotta dall'utenza non domestica nel periodo(kg);

$CtvNd$ = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche (€);

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale

Q_{TotNd} = quantità totale di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso le utenze non domestiche (kg).

Nota: La parte variabile per le utenze indicate all'art. 15 è determinata in conformità a quanto disciplinato al punto 4.4, dell'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE IN CENTRI COMMERCIALI

La quantità di rifiuti indifferenziati prodotti dalle singole utenze non domestiche in centri commerciali è così stimata:

$$q_{Nd} = \frac{Kd(n) \cdot 100}{\sum Kd(n)} \cdot Q_{TotNd}$$

Con:

q_{Nd} = quantità di frazione di rifiuto prodotta dall'utenza non domestica riferita alla categoria n nel periodo (kg);

$Kd(n)$ = coefficiente kd di cui al DPR 158/1999 così come definito dal provvedimento di cui all'articolo 8 per ogni categoria n di attività;

$\sum Kd(n)$ = sommatoria degli n coefficienti Kd;

Q_{TotNd} = quantità totale di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso le utenze non domestiche del centro commerciale (kg).

La parte variabile computata alla singola utenza sarà determinata in proporzione alle superficie.

In alternativa, laddove vengano posti in essere, da parte del centro commerciale, sistemi di rilevazione puntuale dei conferimenti da parte delle singole attività commerciali, e previo accordo con il gestore del servizio, la parte variabile della tariffa potrà essere quantificata sulla base delle valutazioni ponderali/volumetriche effettuate.

ALLEGATO 3

Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica dotata di contenitore esclusivo	Raccolta della frazione secca non riciclabile	Lettura dello svuotamento da trasponder	(Volume vuotato)* x (peso di volume medio della raccolta)
Domestica con contenitore/i condiviso/i		Lettura del peso del rifiuto conferito: (peso del contenitore + peso del rifiuto in esso contenuto) – (peso del contenitore dopo lo svuotamento)	Lettura diretta del peso
Non domestica dotata di contenitore ad uso esclusivo pari a 50 litri		Lettura dello svuotamento da trasponder	(Volume vuotato)* x (peso di volume medio della raccolta)
Non domestica dotata di contenitore/i ad uso esclusivo con volume pari o superiore a 120 litri		Lettura del peso del rifiuto conferito: (peso del contenitore + peso del rifiuto in esso contenuto) – (peso del contenitore dopo lo svuotamento)	Lettura diretta del peso

* Per il contenitore ad accesso esclusivo si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore.

ALLEGATO 4

Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche

Numero di componenti del nucleo familiare	Ka	
	min	max
1	0,64	0,96
2	0,75	1,13
3	0,84	1,26
4	0,91	1,37
5	0,98	1,48
≥ 6	1,04	1,56

dove:

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare.

Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche in immobili condominiali (n. utenze pari o superiori a 12)

Numero di componenti del nucleo familiare	Kb	
	min	max
1	0,6	1,0
2	1,4	1,8
3	1,8	2,3
4	2,2	3,0
5	2,9	3,6
≥ 6	3,4	4,1

dove:

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare.

ALLEGATO 5

Riduzioni per particolari tipologie di utenze domestiche di cui all'art. 19, commi 5 e 7.

La riduzione sulla parte variabile della tariffa si applica secondo le seguenti relazioni:

1. Singole utenze domestiche con contenitore assegnato:

Riduzione per presenza di bambini: $\text{Riduzione Kg/anno} = nb_{ud} \cdot 0,75 \cdot 365$

Riduzione per presenza di persone affette da patologie croniche: $\text{Riduzione Kg/anno} = na_{ud} \cdot 1,25 \cdot 365$

Resta fermo il quantitativo minimo previsto dall'articolo 17 del presente regolamento.

Dove:

nb_{ud} = n. dei bambini per i quali è richiesta la riduzione

na_{ud} = n. delle persone affette da patologia cronica per i quali è richiesta la riduzione

2. Utenze domestiche con contenitore condominiale

La riduzione è applicata sul peso del rifiuto secco non riciclabile conferito nel periodo, secondo la seguente relazione:

$$\text{Riduzione condominio Kg/anno} = (Nb_{ud} \cdot 0,75 + Na_{ud} \cdot 1,25) \cdot 365$$

Resta fermo il quantitativo minimo previsto dall'articolo 17 calcolato come sommatoria dei volumi minimi prodotti dalle utenze domestiche condominiali in relazione al numero di occupanti.

Dove:

Nb_{ud} = n. totale dei bambini per i quali è richiesta la riduzione

Na_{ud} = n. totale delle persone affette da patologia cronica per le quali è richiesta la riduzione